

ALLEGATO "H"

Roma, 30 marzo 2012

GdL Tariffe

Le Linee guida per il “calcolo dell’onorario per le prestazioni professionali dell’Ingegnere dell’Informazione” sono state elaborate dal Gruppo di Lavoro “Tariffe Professionali”, costituitosi nella riunione del Comitato Nazionale Ingegneria dell’Informazione (CNII), tenutasi presso l’Ordine degli Ingegneri di Firenze il giorno 12 febbraio 2011.

Purtroppo, con l’abolizione delle tariffe professionali, attraverso il D.L. 1/2012, convertito in legge dalla L. n.27 del 24 marzo 2012, sono state abrogate tutte le disposizioni vigenti che fanno riferimento alle tariffe professionali, ovvero la L.143/1949 per i lavori privati ed il DM 4/4/2001 per i lavori pubblici.

Leggendo attentamente la legge, a nostro parere, si è venuto a creare un vuoto normativo per le attività del RUP, in quanto viene ora a mancare una metodologia di riferimento per il calcolo del compenso da porre a base di gare da parte della P.A., dal momento che il comma 5 abroga tutte le metodologie che conducono al calcolo delle tariffe.

Se dovesse permanere questa situazione, lo schema proposto dal GdL, rappresenta una valida guida di riferimento comune per il committente e per il Progettista, per la conferma delle prestazioni e dei compensi concordati, ma anche quale indispensabile strumento per il professionista per gli eventuali confronti sul piano deontologico.

La metodologia per il calcolo di massima, è quella ereditata dalla legge 143 del 2-3-1949 e dal DM del 4/4/2001, permangono quindi, l’individuazione delle classi e delle categorie aggiornate con quelle in cui ricadono le attività dell’Informazione.

Alla luce della recente disposizione di legge, il GdL sta valutando la possibilità di semplificare ulteriormente la metodologia di calcolo, prima della definitiva conclusione della missione affidata.

Il GdL resta costantemente in contatto con il referente del CNI per seguire da vicino gli sviluppi dell’attività prevista dal comma 2 dell’art.9 della Legge 27/2012 “.....il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Cosimo Mazzotta